

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea	- Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto	- rel. Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta	- Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo	- Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.C., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro d'Ambrosio (p.e.c. [avvocatoalessandrodambrosio\(at\)pecavvocaticassino.it](mailto:avvocatoalessandrodambrosio(at)pecavvocaticassino.it); fax 0776/312044);

- ricorrente -

nei confronti di:

L.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Mario Trapazzo (p.e.c. [avv.mariotrapazzo\(at\)pecavvocaticassino.it](mailto:avv.mariotrapazzo(at)pecavvocaticassino.it); fax 0776/311106);

- controricorrente -

avverso il decreto n. 657/emesso dalla Corte di appello Roma il 23 febbraio 2017 e depositato il 2 marzo 2017 R.G. n. 50595/16;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. M.C. ha proposto ricorso al Tribunale di Cassino per la pronuncia di un provvedimento sull'affidamento, la residenza, le modalità di frequentazione da parte dei genitori e il mantenimento del figlio minore W., nato il 1 febbraio 2005 dall'unione con G.L..
2. Con decreto del 10 marzo 2016 il Tribunale ha stabilito l'affidamento del figlio minore condiviso ai genitori e la sua residenza presso il padre, regolando la frequentazione con la madre e disponendo il mantenimento in forma diretta, secondo le rispettive e attuali disponibilità di entrambi i genitori.
3. La Corte di Appello, accogliendo parzialmente il reclamo della M., ha modificato il regime del diritto di frequentazione di W. con la madre ampliando il tempo di convivenza.
4. Ricorre per cassazione M.C. deducendo: a) errata e falsa applicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., contraddittorietà fra le ragioni di fatto e la decisione. Nullità del decreto per contrasto tra motivazione e dispositivo; b) errata e/o falsa

applicazione dell'art. 337 ter c.c., violazione del superiore interesse del minore e del principio paritario.

5. Si difende con controricorso G.L. ed eccepisce l'irricevibilità del ricorso per carenza di procura speciale, l'inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso un provvedimento adottato esclusivamente nell'interesse del minore e non per dirimere un contrasto fra contrapposti diritti soggettivi, l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e mancata individuazione dei vizi del provvedimento impugnato.

6. La ricorrente deposita memoria difensiva.

RITENUTO CHE:

7. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso devono essere respinte in quanto la procura della ricorrente al suo difensore è apposta in calce al ricorso e si riferisce chiaramente al presente giudizio. La ricorribilità per cassazione dei decreti emessi dalla Corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c., relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, è stata affermata, al di là della denominazione del ricorso, da Cass. civ. sez. 1^a ordinanza n. 18194 del 16 settembre 2015 secondo cui "in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la L. n. 54 del 2006, ha equiparato la posizione dei figli nati "more uxorio" a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330,333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla Corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c., relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006)". Infine il ricorso appare idoneo a una chiara identificazione dell'oggetto e dei vizi che secondo la ricorrente inficiano il provvedimento impugnato.

8. Il ricorso è tuttavia inammissibile perchè, specificamente per ciò che concerne il primo motivo, non coglie la ratio decidendi - che è stata quella di estendere la frequentazione di W. con la madre proprio al fine di una migliore attuazione, rispetto al provvedimento di primo grado, del diritto del minore a un rapporto paritario e significativo con entrambi i genitori - con la conseguente deduzione di un inesistente contrasto fra motivazione e dispositivo del decreto della Corte di appello. Il decreto della Corte distrettuale ha infatti disposto l'ampliamento delle modalità di incontro e di soggiorno del figlio con la madre disponendo che W., salvo diversi accordi fra i genitori, trascorra due week end al mese con la madre dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica sera e nelle restanti settimane che trascorra il mercoledì con prelievo alla uscita di scuola pernottamento presso la madre e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina. Sulla base di tali statuizioni risultano

ampliati sia i giorni in cui la M. può incontrare il figlio che le notti di pernottamento presso la madre rispetto a quanto disposto in primo grado dal Tribunale. Inoltre la Corte di appello ha disposto l'ampliamento dei periodi di convivenza di W. con la madre durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.

9. Il secondo motivo consiste sostanzialmente nella prospettazione di una divergente valutazione di merito quanto alla determinazione dell'interesse del minore nella concreta regolamentazione della frequentazione dei genitori e come tale è anch'esso inammissibile.

10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sull'imposizione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso dichiarato inammissibile, stante l'esenzione del ricorso dal versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.600,00 Euro di cui 100,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018

